



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 130 DEL 24/07/2009

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2009 DEL "FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA" EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004

L'anno **duemilanove**, addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **19.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

| Firma | Presenze |
|-------|----------|
| | SI |
| | NO |
| | SI |
| | SI |
| | SI |
| | SI |

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2009 DEL "FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'" EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e considerato che in data 11.4.2008 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le Regioni e gli Enti Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;

Rilevato che, nel corso di questi ultimi anni, si è verificata una progressiva e consistente riduzione della quantità media delle risorse disponibili in sede decentrata, dovuta soprattutto all'applicazione della disciplina delle progressioni orizzontali, i cui oneri sono stati sostenuti dagli enti mediante una corrispondente decurtazione delle disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione di secondo livello;

Considerato che in base alla recente disciplina del CCNL 22.1.2004, con l'istituzione di una nuova voce retributiva "l'indennità di comparto" si è verificato un ulteriore effetto riduttivo del fondo stesso, in quanto il finanziamento di questa voce è stato posto in larga misura a carico delle risorse decentrate stabili di ogni ente;

Rilevato che l'art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 22.01.2004, abrogando le precedenti disposizioni contrattuali in materia di costituzione del fondo per il salario accessorio, ha previsto che lo stesso sia ripartito in due distinti parti:

- Una parte fissa, "storicizzata" con effetto al 31.12.2003, che deve essere incrementata secondo quanto previsto dal successivo art. 32 del medesimo CCNL, avente carattere di certezza e di ripetitività;
- Una parte variabile che comprende voci che non possono costituire nel tempo una somma fissa e costante, avente carattere di eventualità e di variabilità;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di incremento annuale del suddetto fondo deve indicare le modalità perché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, soprattutto per ciò che riguarda gli incrementi ai sensi dell'art. 15, comma 2, 4 e 5 del CCNL dell'1.4.1999, sia per la parte fissa che per quella variabile;

Considerato che la disciplina di tale articolo presenta infatti le caratteristiche e le potenzialità necessarie per un ampliamento delle disponibilità finanziarie decentrate con oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dei singoli enti prevedendo due specifiche ipotesi di finanziamento:

- La prima è collegata ad ampliamenti della dotazione organica, cui siano seguite le relative assunzioni, e consente incrementi con caratteristiche di stabilità e di continuità nel tempo;
- La seconda è invece collegata all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, il cui effettivo conseguimento da luogo alla messa a disposizione di risorse con caratteristiche di ipoteticità e di variabilità nel tempo, fermo restando che dette somme potranno essere riportate e confermate negli anni successivi dietro le necessarie disponibilità di bilancio e l'attestazione del relativo organo di controllo, che detti servizi continuino ad essere prestati nelle stesse condizioni;

Visto inoltre che con successivi contratti collettivi del 9.5.2006 e dell'11.4.2008 è stata prevista la possibilità di incrementare il suddetto fondo sia per le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 (parte fissa) che per risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004 (parte variabile) nel rispetto di determinati criteri;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Vista la necessità di adottare le necessarie iniziative per il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa anche in ordine alla consistenza delle risorse assegnate alla contrattazione decentrata integrativa;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare che in sede di costituzione del fondo, ferme restando le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 (parte fissa) l'Amministrazione Comunale per l'anno 2009 non procederà a finanziare le seguenti voci:
 - per quanto riguarda l'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 l'applicazione dell'1,2% del monte salari 1997 sulla base della certificazione da parte dell'organo preposto dal vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, delle disponibilità di bilancio destinate ad obiettivi di produttività e di qualità il cui raggiungimento verrà formalmente attestato dagli stessi sulla base del raggiungimento degli obiettivi di PEG;
 - per quanto riguarda l'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 in quanto non sono istituite né verranno istituite nel corso dell'anno posizioni di "alta professionalità";
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore competente a provvedere con proprio atto alla successiva costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le indicazioni qui esposte e comunque entro i limiti delle risorse stanziare nel bilancio e sue eventuali successive variazioni, utilizzando tali risorse, così come stabilito dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999, per:
 - progressioni orizzontali
 - indennità di comparto
 - indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno e festivo, etc.
 - indennità per specifiche responsabilità
 - indennità di produttività;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
